COMUNE DI ZANE'

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
di C.C. n. 17 del 16-5-2012
V° IL SINDACO
F.to Alberto Busin
IL SEGRETARIO
F.to M.T. Cecchetto

Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

INDICE

Articolo 1 – Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF..... 3

Articolo 2 – Determinazione dell'aliquota di compartecipazione..... 3

Articolò 3 – Modalità di versamento..... 3

Articolo 4 – Disposizioni finali 3

Articolo 1
ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il Comune di Zanè (VI) istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici.
2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche conformemente ai principi di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE E DELLA/E SOGLIA/E DI ESENZIONE

1. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 142, lett. b), il Comune può stabilire soglie di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.

Articolo 3
MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, secondo le modalità previste dall'art. 1 del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360, e successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 4
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012.